



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 361 del 28/04/2023

### **Oggetto:**

**CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO –  
PROFESSIONALE EX ART. 7, C. 6 D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., A UN  
MEDICO SPECIALIZZATO IN OFTALMOLOGIA PER PROGETTO  
"CHIRURGIA OFTALMOPLASTICA" PRESSO LA S.O.C. OCULISTICA**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente/Funziario: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso che:**

- presso la S.O.C. Oculistica vi sono tre posti di Dirigente Medico vacanti che non è stato possibile coprire con il concorso espletato il 21/03/2022, in quanto l'unico candidato vincitore inserito nella graduatoria dei medici in possesso di specializzazione, assunto il 01/05/2022, in data 31/10/2022 ha rassegnato le dimissioni, mentre dei tre candidati inseriti nella graduatoria dei candidati in formazione specialistica, soltanto il primo ha accettato l'assunzione a tempo indeterminato proposta;
- prima di bandire il suddetto concorso era stata richiesta a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte l'autorizzazione all'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, senza tuttavia alcun riscontro positivo;

### **Dato atto** che:

- con deliberazione n. 133 del 22/02/2023, anche per sopperire alla suddetta carenza, è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., della durata di dodici mesi, a un oculista per la realizzazione di un progetto presso la SOC Oculistica volto al miglioramento e all'incremento delle attività di chirurgia oftalmoplastica presso la SOC in questione, per rispondere in maniera più adeguata al recupero dei pazienti in lista d'attesa per l'intervento di chirurgia della cataratta. Il medico deve essere in possesso della specializzazione in oftalmologia e di comprovata e documentata esperienza e competenza nella specifica attività di chirurgia oftalmoplastica;
- il progetto prevede lo svolgimento di almeno due sedute operatorie settimanali secondo accordi con il Direttore della S.O.C., potendo le giornate di attività variare a seconda dell'inserimento dei pazienti con le suddette patologie. Il compenso onnicomprensivo lordo per le attività di chirurgia oftalmoplastica è determinato in 300,00 Euro a seduta;
- il relativo avviso è stato pubblicato sul sito Internet Aziendale, con scadenza del termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione il 9/03/2023;
- entro il suddetto termine di scadenza è pervenuta una sola domanda di partecipazione, quella del Dott. Maurizio BAGINI (n. 03/06/1957);
- in data 15/10/2023 l'apposita commissione, individuata nella succitata deliberazione n. 133/2023, ha verificato la regolarità della domanda e il possesso dei requisiti di ammissione richiesti in capo all'aspirante, ritenendolo idoneo al conferimento dell'incarico libero – professionale in questione e avvalendosi della facoltà di non effettuare il colloquio, secondo quanto previsto nel "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020, come risulta dal verbale conservato agli atti del



- competente ufficio amministrativo di questa Azienda;
- il Dott. Maurizio BAGINI risulta essere ex dipendente dell'ASL VCO, cessato dal servizio per pensione anticipata di anzianità il 01/12/2022;

**Precisato che**, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 46-8909 del 6/05/2019 avente per oggetto "Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Conferimento incarichi libero professionali a personale medico in quiescenza", le Aziende, al fine di fronteggiare la grave carenza di medici specialisti "qualora si renda necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza e risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo libero professionale con medici collocati in pensione anticipata di anzianità come da circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014. Le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia, maturato della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda procedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994. In tale ultima fattispecie le ASR dovranno in ogni caso rispettare il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 – nonies D. Lgs. 502/1992, e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni";

**Ritenuto** pertanto, sulla base di quanto sopra descritto e precisato, quale extrema ratio per fronteggiare la situazione di carenza di oculisti e garantire i livelli essenziali di assistenza, di conferire al Dott. Maurizio BAGINI (n. 03/06/1957), medico iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi, specializzato in Oftalmologia e in possesso di comprovata e documentata esperienza e competenza nella chirurgia oftalmoplastica, l'incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., della durata di dodici mesi, per lo svolgimento presso la SOC Oculistica di attività professionali nell'ambito del progetto volto al miglioramento e all'incremento delle attività di chirurgia oftalmoplastica presso la SOC in questione, per rispondere in maniera più adeguata al recupero dei pazienti in lista d'attesa per l'intervento di chirurgia della cataratta. Il progetto prevede lo svolgimento di almeno due sedute operatorie settimanali secondo accordi con il Direttore della S.O.C., potendo le giornate di attività variare a seconda dell'inserimento dei pazienti con le suddette patologie. Il compenso onnicomprensivo lordo massimo (inclusi oneri e IVA, se e in quanto dovuti) per le attività di chirurgia oftalmoplastica è determinato in 300,00 Euro a seduta, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



**Visti** l'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020;

**Condivisa** la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che, relativamente al pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., della durata di dodici mesi, a un oculista per la realizzazione di un progetto presso la SOC Oculistica volto al miglioramento e all'incremento delle attività di chirurgia oftalmoplastica presso la SOC in questione, per rispondere in maniera più adeguata al recupero dei pazienti in lista d'attesa per l'intervento di chirurgia della cataratta, indetto con deliberazione n. 133 del 22/02/2023, è pervenuta una sola domanda di partecipazione, quella del Dott. Maurizio BAGINI (n. 03/06/1957);
- 2) di dare atto che l'apposita commissione, riunitasi in data 15/03/2023, ha ritenuto il Dott. Maurizio BAGINI (n. 03/06/1957) idoneo al conferimento dell'incarico in questione, come da verbale conservato agli atti;
- 3) di conferire, sulla base di quanto in premessa precisato e rilevato, in considerazione della carenza di oculisti e al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, al Dott. Maurizio BAGINI (n. 03/06/1957), medico iscritto all'Albo dell'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi, specializzato in Oftalmologia e in possesso di comprovata e documentata esperienza e competenza nella chirurgia oftalmoplastica, l'incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., della durata di dodici mesi, per lo svolgimento presso la SOC Oculistica di attività professionali nell'ambito del progetto volto al miglioramento e all'incremento delle attività di chirurgia oftalmoplastica presso la SOC in questione, per rispondere in maniera più adeguata al recupero dei pazienti in lista d'attesa per l'intervento di chirurgia della cataratta. Il progetto prevede lo svolgimento di almeno due sedute operatorie settimanali secondo accordi con il Direttore della S.O.C., potendo le giornate di attività variare a seconda dell'inserimento dei pazienti con le suddette patologie. Il compenso onnicomprensivo lordo massimo (inclusi oneri e IVA, se e in quanto dovuti) per le attività di chirurgia oftalmoplastica è determinato in 300,00 Euro a seduta, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;



- 4) di precisare che nella deliberazione n. 133 del 22/02/2023 era stata prevista, in relazione a quanto sopra, la spesa massima presunta di complessivi Euro 15.600,00 da imputarsi per Euro 10.800,00 sul conto 3.10.04.94 - Autorizzazione 14 Sub 75 Conto Economico Esercizio 2023 e per i restanti Euro 4.800,00 sul Conto Economico 2024;
- 5) di precisare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto instaurato a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, con un termine di preavviso di trenta giorni;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione dell'urgente necessità di acquisire la risorsa in questione.



## **CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE**

### **Premesso che:**

- con deliberazione n. 133 del 22/02/2023 è stato indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di collaborazione libero – professionale ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., della durata di dodici mesi, a un oculista per la realizzazione di un progetto presso la SOC Oculistica volto al miglioramento e all'incremento delle attività di chirurgia oftalmoplastica presso la SOC in questione, per rispondere in maniera più adeguata al recupero dei pazienti in lista d'attesa per l'intervento di chirurgia della cataratta. Il medico deve essere in possesso della specializzazione in oftalmologia e di comprovata e documentata esperienza e competenza nella specifica attività di chirurgia oftalmoplastica. Il progetto prevede lo svolgimento di almeno due sedute operatorie settimanali secondo accordi con il Direttore della S.O.C., potendo le giornate di attività variare a seconda dell'inserimento dei pazienti con le suddette patologie. Il compenso onnicomprensivo lordo massimo (inclusi oneri e IVA, se e in quanto dovuti) per le attività di chirurgia oftalmoplastica è determinata in 300,00 Euro a seduta;
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. del /04/2023, di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo";
- il Professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **TRA**

**Azienda Sanitaria Locale VCO** (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

### **E**

**Dott.** (di seguito denominato "Professionista"), nato a il e residente a (), Via n. , Partita IVA n. - codice fiscale





---

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

### **Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO**

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi, da rendersi a favore dell'A.S.L. per la realizzazione presso la S.O.C. Oculistica di un progetto volto al miglioramento e all'incremento delle attività di chirurgia oftalmoplastica presso la SOC in questione, per rispondere in maniera più adeguata al recupero dei pazienti in lista d'attesa per l'intervento di chirurgia della cataratta.

### **Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa presso le strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. PROTTI Romolo Direttore SOC Oculistica, che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi





- compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali;
- la presenza del Professionista presso le strutture dell'A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Professionista nella organizzazione dell'A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l'organizzazione dell'A.S.L.;
  - il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto;
  - al Professionista non sarà fornito il pasto, ma potrà utilizzare il servizio mensa dell'Asl VCO, corrispondendo l'intero costo del pasto aziendale.

#### **Art. 4 DURATA**

Il presente contratto ha validità e durata di dodici mesi dal            fino al            .

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento, con un preavviso di trenta giorni.

Nell'ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 codice civile e non l'art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

#### **Art. 5 COMPENSO**

L'A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto un compenso massimo onnicomprensivo lordo (inclusi oneri e IVA, se e in quanto dovuti) di Euro 300,00 per ogni seduta operatoria effettivamente eseguita. Il progetto prevede lo svolgimento di almeno due sedute operatorie settimanali secondo accordi con il Direttore della SOC, potendo le giornate di attività variare a seconda dell'inserimento dei pazienti con le suddette patologie.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell'attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata agli obiettivi mensili concordati con il "Referente operativo" individuato nel presente disciplinare, a seguito di verifica del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni, mediante acquisizione di dichiarazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, attestante la valutazione positiva sull'attività effettivamente svolta.



---

## **Art. 6**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.

Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

## **Art. 7 DICHIARAZIONI**

Le parti di danno reciprocamente atto che :

- a) le premesse al presente contratto sono parte integrante e sostanziale dello stesso;
- b) il professionista è a conoscenza di quanto disposto dalla Legge ai sensi di quanto indicato dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 46-8909 avente per oggetto "Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Conferimento incarichi libero professionali a personale medico in quiescenza"

## **Art. 8 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

## **Art. 9 BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

**Dott.**

**Su delega del Direttore Generale  
Il Direttore S.O.C.  
Gestione Personale e Relazioni Sindacali  
(Dott.ssa Claudia SALA)**